



# COMUNE DI GIURDIGNANO

## Provincia di LECCE

### ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 20/05/2025

**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI STOPPIE E MATERIALE VEGETALE DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDIO, DAL 15/06/2025 AL 30/09/2025.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO CHE:

- Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ha il compito di adottare provvedimenti volti a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza del territorio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Durante il periodo estivo, caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente secche e ventilate, si registra un aumento significativo del rischio di incendi boschivi e di vegetazione, con conseguenti danni all'ambiente, al patrimonio paesaggistico e all'assetto idrogeologico;
- La combustione incontrollata di stoppie, residui vegetali e altri materiali può costituire una delle principali cause di innescamento di incendi, compromettendo la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;
- La nota della Prefettura di Lecce - Area V - Protezione Civile, Prot. N. 54504 del 10.04.2025, ha invitato le Amministrazioni Locali ad intensificare le attività di vigilanza, prevenzione e pianificazione prima dell'inizio della stagione A.I.B. 2025, con particolare riferimento alla pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati e al controllo e sanzionamento dei proprietari inadempienti;

**CONSIDERATO CHE** è indispensabile emanare provvedimenti volti a evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi durante la stagione estiva, che possono arrecare danni gravi a persone, animali e cose, con conseguenze pericolose per la sicurezza dell'ordine pubblico;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

##### VISTI:

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica;

La nota Prot. N. 54504 del 10.04.2025 della Prefettura di Lecce - Area V;

La Legge 21 novembre 2000, n. 353;

La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

La Legge Regionale n. 53/2019;

Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

durante il periodo di grave pericolosità di incendio dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE in prossimità delle aree boscate è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza alcuna eccezione

anche per le aree appositamente attrezzate;

- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- a) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- b) usare motori, fornelli o inceneritori che producano scintille o brace;
- c) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e/o private incontrollate;
- d) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- e) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- f) inoltrare autoveicoli nei boschi specialmente quelli dotati di marmitta catalitica il cui contatto con l'erba secca possa provocare incendi;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- h) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- i) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Inoltre:

- Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo;
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di

vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

- I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale;
- I conduttori di fondi dovranno attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dalle consuetudini locali e dalla pratica, onde evitare il propagarsi di incendi, intensificando la vigilanza nei periodi di eccessivo calore e/o di vento impetuoso;
- I detentori di cascinali, fienili, ricoveri e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a tali costruzioni ed impianti, una zona di rispetto, sgombra completamente di foglie, rami, sterpi secchi, ecc., per un raggio di almeno 10 metri;
- In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego di badili, pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario;
- Chiunque scopra un incendio nei boschi o tema che l'incendio possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo e al più vicino Comando dei Carabinieri o della Polizia Locale per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento;

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, saranno punite:

- Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2016, con una sanzione amministrativa fino a € 5.000,00;
- Ai sensi dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con una sanzione amministrativa fino a € 10.329,14;
- Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, con la reclusione da quattro a dieci anni per chi cagioni un incendio su boschi, selve, ecc., e da uno a cinque anni se l'incendio è cagionato per colpa.

**Il Sindaco**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Giurdignano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Monica Laura Gravante in data 20/05/2025